

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT, DELLE ATTIVITA' MOTORIE E DEL TEMPO LIBERO.

Art. 1 – Il Comune di Valenza ravvisa nell'attività sportiva il carattere di servizio sociale. Pertanto intende promuovere, incrementare e favorire le attività motorie e la pratica dello sport ai fini:

- a) – di contribuire al miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini;
- b) - di concorrere alla formazione della personalità ed ai processi di socializzazione;
- c) - di sviluppare la promoionalità sportiva e di offrire occasioni di ricreazione e svago;
- d) - di aiutare il recupero motorio dei soggetti diversamente abili;
- e) - di promuovere la formazione di un adeguato patrimonio impiantistico ed il miglior utilizzo di quello esistente
- f) – di concorrere alla realizzazione delle condizioni necessarie per la promozione e l'organizzazione delle attività pre-agonistiche ed agonistiche a carattere dilettantistico fermo restando le competenze e responsabilità del C.O.N.I.

Art. 2 – Per conseguire le finalità di cui all'articolo precedente si costituisce la Consulta Comunale dello Sport, delle Attività motorie e del Tempo Libero ai sensi e con le finalità di cui all'art.6 della Legge Regionale n. 10/79. Essa è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale con compiti di proposta e di stimolo nei confronti della stessa per contribuire alla formazione delle scelte in materia di politica sportiva, nonché di controllo dell'uso e dell'efficienza degli impianti sportivi comunali, dell'applicazione e del rispetto dei regolamenti d'uso degli impianti stessi.

Art. 3 – Gli organi della Consulta sono:

- a) – l'Assemblea
- b) – il Comitato Esecutivo

Art. 4 – L'Assemblea è composta da:

- a) - il Sindaco o quale suo delegato l'Assessore allo sport – Presidente
- b) – un rappresentante del C.O.N.I. designato dal C.O.N.I.
- c) – un rappresentante di ogni Società Sportiva funzionante nel Comune regolarmente affiliata ad una Federazione e che esercita attività federale
- d) – un rappresentante di ogni Ente di promozione sportiva, Associazione e Circoli a carattere sportivo e ricreativo, operanti nel Comune
- e) – un rappresentante per ogni Circolo Didattico, un rappresentante per la Scuola Media ed un rappresentante per gli Istituti Superiori
- f) – un Medico del Centro di Medicina dello Sport designato dall'A.S.L.

Ogni componente dell'Assemblea non può rappresentare più di una Società – Ente – Associazione o Circoli.

Art. 5 – L'Assemblea si riunisce minimo una volta l'anno, in via ordinaria ed in via straordinaria ogniqualvolta il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno, oppure a richiesta di un terzo dei componenti dell'Assemblea.

L'Assemblea della Consulta dura in carica quanto il Consiglio Comunale dopo di che viene rinnovata fermo restando la possibilità da parte delle Società e degli Enti di sostituzioni di propri membri che per qualsiasi motivo non ne venissero più a far parte.

Art. 6 – L'Assemblea elegge per la parte di sua competenza un Comitato Esecutivo presieduto dall'Assessore allo sport e composto da membri eletti nel proprio seno:

- a) – sei membri rappresentanti delle Società Sportive (art. 4-lett.c)
- b) – due rappresentanti di Enti, Associazioni e Circoli a carattere sportivo (art.4-lett.d)
- c) – un rappresentante del comparto scolastico
- d) – il rappresentante del C.O.N.I.
- e) – il Medico del Centro di Medicina dello Sport (art.4-lett.f)

Il compito di Segretario della Consulta è svolto da un funzionario comunale che partecipa alle riunioni dell'Esecutivo, senza diritto di voto, designato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Il Comitato Esecutivo elegge un Vice Presidente nel suo seno scelto fra i rappresentanti di Società Sportive, Enti, Associazioni e Circolo (art.4-lett.c/d)

Art. 8 – E' di competenza dell'Assemblea l'elezione dei membri di cui alle lettere a)-b)-c), del precedente art.6

Art. 9 – Il Comitato Esecutivo, in conformità all'indirizzo indicato dalla Consulta, collabora ed affianca l'Assessorato alla sport nella realizzazione dei programmi comunali come segue:

- a)-rappresenta la Consulta Comunale ai fini sportivi;
- b)-esprime parere sulla esecuzione dell'impiantistica sportiva e la relativa utilizzazione;
- c)-coordina l'uso corretto degli impianti sportivi comunali o convenzionati situati sul territorio comunale, ne propone la regolamentazione;
- d)-propone e controlla la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e l'idoneità della strumentazione occorrente allo svolgimento dell'attività;

Le decisioni degli organi della Consulta sono attuate dall'Ufficio Sport del Comune.

Art.10 – L'Esecutivo è convocato periodicamente dal Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti.

Art.11 – Il Comitato Esecutivo dura in carica 30 mesi con possibilità di sostituzione da parte dell'Assemblea in ogni momento dei membri venuti a mancare per qualsiasi motivo e di rielezione per ciascuno dei suoi membri. Il Comitato Esecutivo uscente dovrà formare gli elenchi delle Società o Enti aventi diritto al voto, almeno un mese prima della data fissata per le elezioni.

Le Società Sportive dovranno segnalare il Rappresentante designato, specificando la disponibilità dello stesso ad essere candidato alle elezioni per il Comitato Esecutivo.

Art.12 – Requisiti essenziali richiesti per il riconoscimento delle Società e degli Enti di promozione sportiva e degli Enti di promozione sportiva, Associazioni e Circoli a carattere sportivo e ricreativo ai fini della partecipazione alla Consulta:

- a) – denominazione, sede ed oggetto sociale della costituzione;
- b) – promozione ed organizzazione di attività motorie e sportive a carattere promozionale, amatoriale ed agonistico destinate di massima alla generalità dei cittadini;
- c) – non perseguimento di fini di lucro;
- d) – rispetto dei principi costituzionali nelle finalità, nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività;
- e) – volontarietà di adesione e possibilità di recesso da parte degli associati;
- f) – generalità anagrafiche del Presidente del Consiglio direttivo e del Rappresentante indicato presso la Consulta;
- g) – Statuto dell'Associazione.

Art.13 – Le Società Sportive, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni e Circoli a carattere sportivo e ricreativo, che ai sensi degli articoli precedenti chiederanno di entrare a far parte della Consulta devono presentare domanda di riconoscimento all'Ufficio Sport del Comune e successivamente la stessa sarà vagliata dall'Esecutivo e ratificata dall'Assemblea.

Art.14 – Con il riconoscimento di cui all'art.13, le Società Sportive, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni e Circoli a carattere sportivo e ricreativo, entrano a far parte ed acquisiscono il pieno diritto a parteciparvi e altresì il diritto all'utilizzo prioritario degli impianti sportivi fatta salva l'osservanza dei Regolamenti Comunali.

Art.15 – Hanno diritto al voto le Società Sportive, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni e Circoli a carattere sportivo e ricreativo, costituiti almeno 12 mesi prima della data delle elezioni e regolarmente affiliati per l'anno in corso e che abbiano inviato all'Ufficio Sport la documentazione (elenco dei tesserati, fotocopia dell'affiliazione dell'anno in corso, relazione dell'attività svolta).

Le Società Sportive, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni e Circoli a carattere sportivo e ricreativo devono essere stati riconosciuti dall'Esecutivo, almeno tre mesi prima della data delle votazioni.

Qualora venisse modificato uno dei requisiti dell'art.12, oppure l'affiliazione prevista da questo articolo, le Società Sportive, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni e Circoli a carattere sportivo e ricreativo devono darne immediata comunicazione per valutare i requisiti di accesso.

Art.16 – Ogni Società ha facoltà di sostituire, in via temporanea e provvisoria, mediante apposita delega scritta, il suo rappresentante, in caso di indisponibilità momentanea e riconosciuta dello stesso.

Art.17 – Non possono essere riconosciuti e quindi non hanno diritto al voto le Società Sportive, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni e Circoli a carattere sportivo e ricreativo che non svolgano alcun tipo di attività sportiva e quelli che perseguono notoriamente fini commerciali e fini di lucro. Le Società Sportive che non possano o non intendano essere riconosciute, proseguono l'attività secondo le norme usuali relative alle Associazioni di persone e le norme delle Federazioni Sportive e degli Enti di promozione.

Dette Associazioni, Enti, Circoli non hanno il diritto di priorità nell'uso degli impianti sportivi pubblici.

Art.18 - Le Società Sportive, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni e Circoli a carattere sportivo e ricreativo possono accedere alla Consulta anche in tempi successivi alla sua costituzione e possono recedere liberamente dandone opportuno avviso al Presidente.

La partecipazione ai lavori non dà diritto ad alcun emolumento.